

## Il Riscatto di contribuzione omessa è possibile solo in presenza di prova scritta

**La Corte di Cassazione ritorna sull'annoso argomento e con la Sentenza n. 13202/2019 conferma la prova documentale quale elemento imprescindibile per l'esercizio del riscatto.**

Il riscatto di periodi di contribuzione da lavoro dipendente omessi dal datore di lavoro e prescritti, meglio noto come "costituzione di rendita vitalizia" in osservanza delle disposizioni introdotte dall'art. 13 della L. 1338/62, è una delle prime nozioni tecnico-giuridiche che gli operatori INCA apprendono nel loro percorso formativo.

Il motivo è facilmente intuibile: la possibilità di recuperare in forma onerosa periodi pregressi per i quali non è stata versata la contribuzione a suo tempo dovuta in molti casi consente di risolvere situazioni delicate e di anticipare l'accesso a pensione degli assistiti.

La Giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla legittimità della norma e, onde evitare la costituzione di posizioni assicurative fittizie, ha fissato i requisiti inderogabili al fine del riconoscimento di tali periodi.

L'elemento centrale della questione è stato affermato dalla Sentenza di Corte Costituzionale n. 568/1989: il diritto alla costituzione della posizione contributiva per periodi di contribuzione omessi da lavoro dipendente è riconosciuto solo in presenza di una prova documentale dell'epoca che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro e la retribuzione che percepiva il lavoratore (buste paga, libri paga e matricola, libretti di lavoro, lettere di assunzione). In questa sentenza che ha fatto storia, i giudici hanno ammesso però la possibilità attraverso prove testimoniali di attestare la durata del rapporto di lavoro e l'ammontare delle retribuzioni percepite.

La [sentenza](#) oggetto del presente approfondimento ribadisce questa linea interpretativa. Una lavoratrice richiedeva la costituzione della rendita per periodi di lavoro prescritti fondando la stessa sulla base di una dichiarazione postuma della amministratrice della società datrice di lavoro che attestasse l'impiego nella società accompagnata da una perizia di parte attestante

### In questo numero:

*Corte di Cassazione: Riscatto della contribuzione omessa possibile solo in presenza di prova scritta,*

*INCA: A.N.F. lavoratori dipendenti, indicazioni utili sulla casistica da gestire,*

*Corte di Cassazione: interessante sentenza sulla legittimità del recupero di indebito Invciv,*

*Ordine Consulenti del Lavoro: Abilitati alla trasmissione delle domande ANF/DIP,*

*INPS: in arrivo il simulatore reddito e pensione di cittadinanza,*

*INPS: disponibile sul sito il certificato Obis M 2019,*

#### **Immigrazione:**

*- Residenza dei richiedenti asilo*

*- Bonus Bebè della Regione Lombardia*

*- Cittadinanza - Condanna penale a carico del richiedente*

*- Borse di studio a studenti stranieri e italiani residenti all'estero*

*- Alunni con background migratorio in Italia - rapporto dell'Ismu*

---

## La Giurisprudenza ha consolidato i requisiti inderogabili al fine dell' esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di contribuzione omessi e prescritti: in assenza di documentazione provante dell'epoca il riconoscimento è negato

---

che le iscrizioni ed annotazioni sui libri contabili della società fossero attribuibili al pagamento della retribuzione. La Cassazione ha invece confermato la necessità di provare il rapporto di lavoro con prova scritta da fornirsi da parte del lavoratore.

Si conferma così la regola secondo la quale **la durata e la retribuzione del rapporto di lavoro possono essere provate con ogni mezzo** ma tale possibilità è subordinata ai casi in cui **sussista un documento che comprovi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato** ad una data certa.

La prova testimoniale "alternativa" non può in alcun modo sostituire i fatti da cui è possibile desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro resta l'elemento indissolubile su cui fondare questo tipo di richiesta.

**INCA: A.N.F. lavoratori dipendenti, indicazioni utili sulla casistica da gestire**

L'argomento caldo per i nostri uffici in questo periodo e che ci accompagnerà nei prossimi mesi è sicuramente rappresentato dalle nuove disposizioni inerenti la modalità di richiesta/rinnovo dell'A.N.F. dei lavoratori dipendenti privati. Le strutture dell'INCA e della CGIL si stanno attrezzando per fornire le necessarie risposte in ambito tecnico e organizzativo alla mole numerosa di richieste che a breve investirà le nostre strutture. Si prevede infatti un impatto rilevante: circa 50.000 domande da gestire, computate per difetto, di cui il 70% circa nei prossimi mesi di giugno e luglio. Il nostro obiettivo sarà quello di **supportare i lettori con precisazioni e aggiornamenti normativi e procedurali**, tratti da quesiti e scambi di informazioni intrattenuti con i responsabili dei nostri uffici.

**Autorizzazione familiari residenti all'estero-** Un nostro ufficio ha evidenziato che la nuova procedura INPS chiede **l'autorizzazione nel caso in cui i familiari del richiedente, non siano residenti con quest'ultimo. Nei casi di cittadini italiani non è prevista la richiesta autorizzazione per i familiari residenti all'estero in paesi non convenzionati.** La richiesta è da ritenersi immotivata visto quanto disposto dalla circ. INPS n.12/1990 punto 15.3, ultimo capoverso...*omissis... Infatti, ove si tratti di soggetti residenti in Paesi, con i quali non e' stata stipulata alcuna convenzione, l'assegno per il nucleo familiare deve essere sempre negato al richiedente che sia cittadino straniero (comma 6 bis dell'art. 2 della legge 153/1988) e deve, viceversa, essere sempre accordato - senza procedure autorizzative - al cittadino italiano in virtù dell'irrelevanza giuridica, per l'ordinamento nazionale, dei sistemi previdenziali non riconosciuti (in quanto non ad esso collegati da disposizioni di diritto internazionale)...*

La D.R. INPS ha riscontrato la nostra segnalazione comunicando che nella procedura non è stato

inserito alcun blocco nella presentazione della domanda di autorizzazione ANF né nel caso di specie, né in tutti gli altri casi ipoteticamente bisognosi di autorizzazione. Si tratta solo di una possibilità che viene presentata all'utente ma non di un passaggio obbligatorio né tantomeno bloccante. Da notare che in questi casi, prima dell'avvento della telematizzazione, al datore di lavoro veniva allegato alla domanda lo stato di famiglia tradotto e legalizzato.

**Autorizzazione familiari disabili-** Un'altra anomalia proposta dalla procedura verte sulla richiesta di autorizzazione in presenza nel nucleo familiare di un minore titolare di indennità di accompagnamento. Si tratta di una richiesta immotivata, infatti la circolare INPS n. 203/88 (p.to 7) e il successivo msg. INPS n. 13614/90 (p.to 2) offrono le seguenti indicazioni: *omissis... Il Ministero della Sanità ha ritenuto, quindi, sufficiente per l'attestazione dello stato di totale inabilità del minore la presentazione del verbale delle Commissioni sanitarie redatto sul modulo A/SAN, nel quale possono essere individuati i dati utili per l'accertamento di cui trattasi. In mancanza della predetta documentazione, dovrà essere accertato dall'Ufficio Sanitario dell'Istituto lo stato di salute come richiesto dalla legge.* In sostanza, la condizione di minore inabile, in possesso di verbale rilasciato dalla Commissione Medica, esonera ai fini ANF la richiesta di autorizzazione. Sul punto la D.C. INPS ha risposto confermando la validità delle nostre osservazioni e ha comunicato che *nei casi in cui, al momento della presentazione della domanda ANF DIP, sia stata già riconosciuta l'indennità di accompagnamento ad uno dei soggetti componenti il nucleo per il quale si chiede la maggiorazione dei livelli reddituali, se minorenne, e anche l'inclusione nel nucleo se un maggiorenne inabile a proficuo lavoro, non è richiesta l'autorizzazione ANF...* e ha preannunciato un aggiornamento della procedura onde evitare la richiesta nei casi per cui non è prevista.

La D.C. ha poi confermato che al momento, le procedure AUT ANF e ANF/DIP non si interfacciano in modo automatico, ma le verifiche debbono essere eseguite dall'operatore INPS accedendo alla procedura AUT ANF come accade anche per tutti gli altri pagamenti diretti ANF. Questo aspetto, associato all'impossibilità da parte degli operatori di patronato di poter disporre in modo integrato dei dati relativi alle autorizzazioni ANF rappresenta un ostacolo di non poco conto al corretto flusso delle domande ANF/DIP per le numerose casistiche afferenti i richiedenti soggetti all'autorizzazione. Ci auguriamo che l'aggiornamento delle procedure consenta la soluzione di questo aspetto critico.

## Corte di Cassazione: interessante sentenza sulla illegittimità del recupero di indebito Invciv

In materia di **indebiti per superamento dei limiti reddituali su prestazioni assistenziali** (Invalidità Civile, Assegno Sociale ecc...) le disposizioni recepite ed applicate dall'INPS non sono analoghe a quelle utilizzate per gli indebiti delle prestazioni pensionistiche. L'Istituto ha infatti affermato la **non applicabilità per questa casistica dell'art. 13 della L. 412/91**, circoscrivendo la gestione dei casi all'art. 2033 del codice civile, puntando così ad un **recupero integrale di quanto erroneamente corrisposto**.

Di tutt'altro avviso è però la Corte di Cassazione che con la [sentenza n. 28771/2018](#) ha sancito un' lettura puntuale circa la legittimità del contendere, offrendo spunti interessanti per il nostro lavoro di tutela. La sentenza richiamata ha analizzato il caso di una titolare di pensione di inabilità civile che nel 2008 ha ricevuto dall'INPS la richiesta di restituzione della prestazione di invalidità relativa al 2007 per il superamento dei requisiti reddituali avvenuto nel 2006. I giudici non hanno reputato legittima la richiesta operata dall'INPS, motivando il diniego **in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irrepetibilità dei trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede**. Per la Corte, una volta **appurata l'assenza di dolo** da parte del pensionato, **non si deve procedere alla ripetizione dell'indebito**. L'assenza di norme specifiche in materia di indebito assistenziale comporta che si debba far riferimento al D.L. 850/76 art. 3 ter convertito nella L. n. 29/77 che prevede **l'eventuale revoca delle provvidenze dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica da parte dell'Istituto**. Ne consegue che, secondo la Corte, in caso di indebito assistenziale una volta appurata l'assenza di dolo del pensionato e di ogni altro elemento che possa far escludere la tutela dell'affidamento, la prestazione è ripetibile solo dal primo giorno del mese successivo a quello di notifica del provvedimento da parte dell'Istituto.

## Ordine Consulenti del Lavoro: Abilitati dal Ministero alla trasmissione delle domande ANF/DIP

I Consulenti del Lavoro saranno **abilitati alla trasmissione delle domanda ANF/DIP**. E' quanto annunciato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine. La decisione, che **smentisce il messaggio INPS n. 1430/2019** è scaturita a seguito di un tavolo tecnico convocato dal M.L.P.S. nel quale sono emersi **alcuni disguidi burocratici e seri problemi operativi e gestionali che coinvolgono imprenditori e i consulenti del lavoro** che li assistono tali da estendere anche a questa categoria la possibilità di invio telematico dell'Anf /Dip.

## INPS: arriva il simulatore reddito e pensione di cittadinanza

L'INPS ha emanato il [msg. n. 1954 del 21-05-2019](#), con il quale comunica che è stato predisposto, sul sito dell'Istituto, **un simulatore** che consente di valutare:

- il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti ai fini dell'accesso al Rdc e alla PdC;
- la misura della prestazione spettante.

Il simulatore permette di effettuare due tipi di simulazione:

1. **Simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida;**
2. **Simulazione tramite dati ISEE autodichiarati e indicatori simulati.**

Nel testo del messaggio si comunica che attualmente il simulatore è fruibile solo dagli operatori di sede INPS, ma che **a breve verrà rilasciato** anche nel portale Internet dell'Istituto per **l'utilizzo degli utenti esterni**.

Con questo nuovo strumento agli utenti sarà possibile :

- **La simulazione tramite dati relativi ad una DSU attestata valida** disponibile esclusivamente al cittadino che si autentichi tramite i sistemi attualmente in vigore.

- **La simulazione tramite dati ISEE autodichiarati e indicatori simulati** utilizzabile senza che sia necessario autenticarsi con PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).

Per gli opportuni approfondimenti in [allegato al messaggio](#) è disponibile un manuale informativo.

## INPS: disponibile sul sito il certificato Obis M 2019

L'INPS comunica che dal 10 maggio 2019 è disponibile online il certificato di pensione per l'anno 2019, il cosiddetto modello ObisM. Il ritardo nella pubblicazione è dovuto all'attesa imposta dalle operazioni di rideterminazione dell'importo delle pensioni per l'**anno 2019**, rese necessarie dai nuovi criteri di rivalutazione introdotti dalla legge di bilancio per il 2019. Il certificato di pensione fornisce, tra l'altro, i criteri di calcolo della perequazione automatica per l'anno 2019, **l'importo mensile lordo della rata di gennaio** e della tredicesima, l'importo delle singole trattenute obbligatorie, le eventuali detrazioni di imposta, l'importo mensile netto della rata di gennaio e della tredicesima. Nei casi previsti dalla legge, viene inoltre riportato l'importo della trattenuta giornaliera che il pensionato dovrà comunicare al datore di lavoro.

## INPS: Libretto Famiglia la gestione dei casi di utilizzatori deceduti

L'INPS ha emanato il [msg n. 1908 del 17-05-2019](#), con il quale comunica che, sono state apportate modifiche alla piattaforma per gestire, nelle ipotesi di decesso degli utilizzatori del **Libretto Famiglia**, i casi di:

-**richiesta di rimborso delle somme versate dal dante causa** non utilizzate per il pagamento di prestazioni,

-Inserimento di prestazioni lavorative svoltesi anteriormente al decesso del dante causa e dallo stesso **non inserite nella procedura** del Libretto Famiglia, al fine di permettere dell'erogazione del compenso al lavoratore da parte dell'Inps e dell'accredito della relativa contribuzione previdenziale. Ai fini della richiesta di rimborso l'interessato dovrà effettuare una dichiarazione preliminare in procedura che attesti la propria qualità di erede legittimo o testamentario. Una volta validata la richiesta da parte della sede INPS, sarà possibile inviare la domanda di rimborso. Non è possibile la coesistenza della qualifica di erede e di prestatore, per cui l'erede non potrà inserire prestazioni lavorative in favore di sé stesso

## Residenza dei richiedenti asilo

### Accolto il ricorso contro il provvedimento di improcedibilità del Comune

Il [Tribunale di Genova](#) ha accolto il ricorso presentato da una cittadina straniera richiedente asilo, ospite di un centro di accoglienza e precedentemente iscritta all'anagrafe di un altro comune, a cui il Comune di Sori aveva dichiarato improcedibile la dichiarazione di residenza sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 142/2015, come modificato D.L. 113/2018 convertito in Legge 132/2018. Quest'ultimo stabilisce che il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. Nella decisione del Tribunale si legge che per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno è comprovata dall'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi dalla compilazione del cd modello C3 e/o dalla identificazione effettuata dalla Questura nell'occasione. Inoltre, è ribadita l'interpretazione secondo la quale l'art. 13 del Decreto sicurezza sancisce l'abrogazione non della possibilità di iscrizione all'anagrafe dei titolari del permesso di soggiorno per richiesta asilo ma solo della procedura semplificata che introduceva l'istituto della convivenza anagrafica, svincolando l'iscrizione dai controlli previsti per gli altri cittadini stranieri residenti e per i cittadini italiani.

## Bonus Bebè della Regione Lombardia

### Illegittimo il requisito dei 5 anni di residenza continuativi

E' irragionevole, e quindi discriminatorio, subordinare il bonus bebè previsto dal Reddito di Autonomia della Regione Lombardia, istituito con delibera n. 42152 dell'8 ottobre 2015, al requisito di cinque anni continuativi di residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori del nuovo nato. Tale provvidenza è diretta a famiglie in particolari condizioni di fragilità e non è possibile presumere che lo stato di bisogno di chi risiede nella Regione da meno di cinque anni sia minore rispetto a chi vi risiede da più anni poiché, in particolare per i cittadini extra UE, è del tutto eccezionale il caso in cui l'intero nucleo familiare faccia ingresso contemporaneamente sul territorio nazionale ed acquisisca pertanto la residenza nello stesso momento. Questa è quanto ha stabilito la [Corte d'Appello di Milano con la sentenza del 14.05.2019](#), riformando parzialmente l'[ordinanza del 11.03.2016](#) del Tribunale di Milano. La Corte ha ordinato "...alla Regione Lombardia di riaprire i termini per la presentazione delle domande, consentendo la presentazione delle stesse anche ai nuovi soggetti che,

in relazione al medesimo periodo originariamente fissato, abbiano acquisito il diritto in base alle modifiche di cui sopra..." (fonte Asgi).

## Cittadinanza

### Condanna penale a carico del richiedente

Con la [sentenza n. 3121 del 14 maggio 2019 il Consiglio di Stato, III Sez.](#), ha accolto l'appello presentato da un cittadino straniero a cui il Ministero dell'Interno aveva respinto la domanda di naturalizzazione a causa di una condanna penale per incauto acquisto.

## Borse di studio

### Per gli studenti stranieri e italiani residenti all'estero

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) offre borse di studio, in favore di studenti stranieri e italiani residenti all'estero (IRE) per l'Anno Accademico 2019-2020, con l'obiettivo di favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell'Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana (Rif. Legge 288/55 e successive modifiche e integrazioni). Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute. Scadenza presentazione domande: 14.00 (ora italiana) del 30 maggio 2019. Per approfondimenti [clicca qui](#).

## Alunni con background migratorio in Italia

### Il rapporto dell'Ismu

"[Alunni con background migratorio in Italia. Emergenze e traguardi](#)" è il primo rapporto realizzato dalla Fondazione ISMU nell'ambito del Progetto "Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali". Il volume si propone di leggere e analizzare alcune caratteristiche della presenza degli alunni con cittadinanza non italiana nei diversi livelli scolastici, i problemi affrontati nel sistema formativo, le sfide che si pongono per insegnanti e istituzioni educative.



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)